



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Giunta, Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Prefettura di Siracusa, non costituita in giudizio;

**per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del divieto di detenzione armi e munizioni del -OMISSIS-*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

I. Con ricorso notificato il 12.3.2024 e depositato il 14.3.2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del divieto di detenzione armi e munizioni del -OMISSIS-.

Assume che il divieto era stato comminato di seguito a procedimento penale occasionato da querela dell'ex coniuge per i delitti di minaccia, maltrattamenti in famiglia e violenza privata, per i quali, di seguito a richiesta del P.M., il G.I.P. aveva archiviato il procedimento per violenza privata per l'infondatezza della notizia di reato e per i maltrattamenti in famiglia, poiché la maggior parte degli episodi descritti afferiscono infatti "a dissidi coniugali penalmente irrilevanti, si pensi, ad esempio, i riferimenti alla gestione delle incombenze domestiche, agli attriti sorti per le spese quotidiane ..."

In breve, non vi sono elementi specifici su cui fondare l'ipotesi accusatoria. Il carattere particolarmente enfatizzato di tutte le dichiarazioni rese, poi, secondo l'assunto del G.I.P., farebbe dubitare sulla "piena attendibilità e genuinità delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti, che, a parere del P.M., avevano enfatizzato il loro vissuto (vissuto che, comunque, rimaneva privo di riscontri oggettivi)"

Nell'accogliere pienamente le conclusioni del P.M., il G.I.P. ha conclusivamente rilevato che si sia trattato meramente di "una forma di convivenza intollerabile, al più rilevante sotto il profilo civilistico, ma inidonea a integrare gli estremi di tipicità del delitto di cui all'art. 572 c.p."

Ciononostante, il ricorrente è stato destinatario del provvedimento avverso, così motivato: "In esito alla richiesta avanzata dalla S.V. concernente l'oggetto, si rappresenta l'impossibilità di corrispondere favorevolmente alla stessa, atteso che dall'ulteriore istruttoria esperita non sono emersi elementi di novità che consentano di mutare il giudizio di inaffidabilità posto a base del provvedimento prefettizio.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:

1. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.1.1 Insufficienza della mera querela e omissione della valutazione di tutte le circostanze di fatto.

Assume parte ricorrente che, a fronte di una mera querela sconfessata nella pertinente sede processuale, l'amministrazione avrebbe dovuto supportare in maniera adeguata il diniego, a fronte, per altro, di una già intervenuta separazione tra i coniugi e la costituzione ormai di distinti nuclei familiari.

1.2. Assenza della valutazione complessiva della personalità del ricorrente.

2. Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, abnormità e ingiustizia manifesta.

Assume parte ricorrente che, a fronte del 43 comma 2, T.U.L.P.S., come modificato dal D.lgs. n. 104/2018, è oggi potenzialmente legittimato a possedere la licenza di porto d'armi anche chi, condannato per reati di violenza quali rapina, lesioni, minacce abbia ottenuto la riabilitazione, sicché sarebbe manifestamente irragionevole continuare a sottoporre a divieto di detenzione un soggetto querelato, ma che ha ottenuto l'archiviazione, quando un soggetto condannato per gli stessi reati e riabilitato potrebbe, invece, essere destinatario del provvedimento da questi agognato.

3. Eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza per uso difensivo della discrezionalità amministrativa.

Costituitasi con memoria di mera forma, l'Amministrazione ha concluso per l'infondatezza del ricorso.

All'Udienza camerale del 10.4.2024, previo avviso alle parti della possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il Collegio provvede a definire il ricorso con sentenza in forma semplificata.

Questa Sezione ha avuto modo di chiarire (cfr. TAR Catania, I, 15.5.2023, n. 1532; 11.10.2021, n. 3084) «(cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 novembre 2020, n. 3192 ed ivi precedenti giurisprudenziali) che:

- la facoltà di detenere e portare armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell'esigenza di evitare rischi per l'incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché l'Amministrazione può legittimamente negare la detenzione e il porto d'armi anche qualora la condotta dell'interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità;

- spetta al prudente apprezzamento dell'Autorità di pubblica sicurezza l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa; ad essa Autorità la normativa affida un potere largamente discrezionale, la cui funzione è quella non di sanzionare illeciti, bensì di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio o incauto delle armi, non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse;

- ai fini della revoca (o del diniego dell'autorizzazione) possono assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, potendo altresì l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse;

- il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all'affidabilità nell'uso delle armi importa poi la legittimità anche del ricorso a valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva.

Costituisce *ius receptum* in giurisprudenza, inoltre, il principio in base al quale, in tema di divieto di detenzione e porto d'armi, il potere discrezionale della Pubblica amministrazione, proprio in forza della riconosciuta ampia discrezionalità, va esercitato nel rispetto dei canoni tipici dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza; la motivazione, pertanto, deve dare conto dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 22 giugno 2021, n. 599).

Va ulteriormente premesso che il provvedimento di divieto di cui all'art. 39 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ("Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne": comma primo) non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 22 luglio 2021, n. 581; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 30 giugno 2021, n. 1598).

E tuttavia, nella materia in esame, il giudizio prognostico deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. Cons. Stato, sez. I, 5 febbraio 2021, n. 162; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 marzo 2021, n. 1796)».

Stabilite le coordinate ermeneutiche, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato non esprime alcuna pertinente valutazione che dia contezza della necessità di mantenere il diniego del titolo richiesto, essendo caratterizzato da un sintetico giudizio confermativo, nonostante vi sia stata la rappresentata in sede di istanza di revoca, la doppia completa archiviazione dei reati pur certamente pertinenti posti a suo fondamento.

Tale novità - per quanto sopra chiarito -, seppur non necessariamente determinante circa la possibilità di ritirare un provvedimento di prevenzione, quale è quello in esame, costituisce una circostanza che, comunque, va particolarmente attenzionata dall'Amministrazione, che, all'interno del contesto fattuale, può, evidenziandoli, rinvenire comunque elementi di cautela che impediscono il rilascio (in questo caso la revoca del diniego) del provvedimento in esame.

Tale esame, si ribadisce, a fronte di un circostanziato esame fattuale contenuto nel provvedimento del G.I.P., risulta obliterato, con conseguente fondatezza del primo assorbente motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione dell'atto impugnato.

Consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dell'Amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla parte motiva.

Condanna parte resistente alle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., ove corrisposto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Pancrazio Maria Savasta****IL SEGRETARIO**